COMUNE DÌ ALIANO
PROVINCIA DÌ MATERA

Piazza Garibaldi,16 - 75010 **ALIANO(MT)**
tel. 0835/568038 - Fax 0835/568196

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI e N.C.C.)

Approvato con deliberazione Consiliare nr. 29 del 26 settembre 2012

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI

ART.1: OGGETTO E FONDI NORMATIVE..... " 4
ART.2: SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA..... " 4
ART.3: DEFINIZIONE DEL SERVIZIO TAXI..... " 5
ART.4: DEFINIZIONE DEL SERVIZIO NCC..... " 5
ART.5: SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA..... " 6
ART.6: FORME GIURIDICHE..... " 6

TITOLO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART.7: MODALITA' DI ESERCIZIO..... " 7
ART.8: PORTATORI DI HANDICAP..... " 8

TITOLO III: LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

ART.9: REQUISITI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E LICENZE..... " 10
ART.10: MODALITA' PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E LICENZE..... " 11
ART.11: CONTENUTI DEL BANDO..... " 12
ART.12: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE..... " 12
ART.13: TITOLI DI VALUTAZIONE E PREFERENZA..... " 13
ART.14: ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI O DELLE LICENZE..... " 13
ART.15: VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI..... " 14
ART.16: CUMULO..... " 15
ART.17: TRASFERIBILITA'..... " 15
ART.18: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA..... " 17
ART.19: RESPONSABILITA' DEL TITOLARE..... " 17

TITOLO IV: ORGANICI

ART.20: DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI..... " 18

TITOLO V: VEICOLI

ART.21: CARATTERISTICHE DEI VEICOLI..... " 18
ART.22: SOSTITUZIONE DEI VEICOLI..... " 19
ART.23: AVARIA DEL VEICOLO..... " 19

TITOLO VI: CONDUCENTI

ART.24: OBBLIGHI DEI CONDUCENTI..... " 20
ART.25: DIRITTI DEI CONDUCENTI..... " 21
ART.26: DIVIETI DEI CONDUCENTI ..... " 21
ART.27: FERIE ED ASPETTATIVE..... " 22

TITOLO VII: COMMISSIONE COMUNALE

ART.28: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE EX ART. 4,COMMA 4,LEGGE N.21/92..... " 23

ART.29: COMMISSIONE CONCORSO PER ASSEGNAZIONE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI..... " 24

TITOLO VIII: TARIFFE E VIGILANZA

ART.30: TARIFFE..... " 25

ART.31: VIGILANZA..... " 25

TITOLO IX: ILLECITI E SANZIONI

ART.32: SANZIONI..... " 26

ART.33: DIFFIDA..... " 26

ART.34:SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE..... " 27

ART.35: REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE..... " 27

ART.36: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE..... " 28

ART.37: PROCEDIMENTO SANZONATORIO..... " 29

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

ART.38: NORMA TRANSITORIA..... " 30

ART.39: ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI..... " 30

ART.40: ENTRATA IN VIGORE..... " 30

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1: OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea in questo Comune, in conformità alle seguenti fonti normative:
   - D.M. del 20.12.1991 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
   - Legge 15.01.1992 n. 21 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea),come modificata dall'art. 29.1/quater D.L. n. 207/2008, convertito nella legge n.14 del 27/02/2009;
   - D. Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada);
   - D.M. del 20.4.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
   - Legge Regionale del 10.6.1996, n.28 (delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari);
   - Legge nr. 248 del 4 agosto 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale).

ART. 2: SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - DEFINIZIONI

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed effettuati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Ai sensi della Legge 15.01.1992 n. 21 e ss.mm.ii, costituiscono un servizio pubblico non di linea:
   a) il servizio di TAXI con autovettura, motocarrozzetta, in seguito denominato "TAXI";
   b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, in seguito denominato "N.C.C.".
3. Ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n.285 si definiscono:

- autovetture, i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- motocarrozzette, i veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

ART. 3 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO TAXI

1. Il servizio TAXI ha lo scopo di soddisfare in modo non continuativo o periodico le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Si articola in: sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.
3. La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
4. La tariffa è calcolata con tassametro omologato ed è determinata con provvedimento della Giunta Comunale.
5. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso del conducente.
6. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale del Comune.

ART. 4 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO N.C.C.

1. Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza , apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
3. La rimessa deve trovarsi all'interno del territorio comunale di Aliano.
4. La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva rimessa
5. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
6. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede della rimessa. Il prelevamento dell'utente può avvenire

anche fuori dal Comune di Aliano, purchè la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la rimessa e sia disponibile a bordo del veicolo.

ART. 5: SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. I veicoli in servizio pubblico non di linea possono espletare altresì, nell'ambito del territorio comunale e regionale, servizi sussidiari od integrativi di linea.
2. Per servizi sussidiari o integrativi di linea si intendono quei servizi, periodici o continuativi, che la P.A. o il concessionario della linea intendano fornire attraverso un rapporto convenzionato con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.
3. L'esercizio di tali servizi è comunque subordinato al nulla-osta del Responsabile del Servizio, su istanza del titolare dell'autorizzazione che all'uopo deve allegare copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

ART. 6: FORME GIURIDICHE

1. Ai sensi della L.R. 10.06.1996, n. 28, l'autorizzazione all'esercizio del noleggio da rimessa con conducente viene concessa agli imprenditori privati che, nella qualità di ditta individuale, svolgono esclusivamente l'attività di noleggio da rimessa con conducente.
2. La licenza per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente vengono concesse:
   - alle imprese artigiane, in forma singola o associata, che risultino iscritte negli appositi Albi previsti dall'art. 5 della Legge 8.08.1985 nr. 443;
   - alle imprese costituite sotto forma di cooperative sia di produzione e lavoro che di servizi o sotto la forma di consorzi.

TITOLO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 7: MODALITA' DI ESERCIZIO

1. Il libero esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente è consentito dietro il rilascio di autorizzazione comunale riferita ad un singolo veicolo e si rivolge ad un'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la rimessa per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
2. La circolazione del veicolo potrà avvenire in tutto il territorio comunale nel rispetto dei divieti posti per la circolazione del traffico normale e svolgersi nell'ambito dell'intero territorio nazionale ovvero di stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
4. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse da cui, di norma, dovrà iniziare la percorrenza del veicolo unitamente all'utenza.
5. Il libero esercizio del servizio di TAXI è consentito dietro il rilascio di licenza comunale riferita ad un singolo veicolo ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza indifferenziata.
6. La circolazione del veicolo potrà avvenire in tutto il territorio comunale nel rispetto dei divieti posti per la circolazione del traffico normale e svolgersi nell'ambito dell'intero territorio nazionale ovvero di stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano.
7. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In tali comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamenteall'interno della rimessa. In caso non viene esercito il servizio di taxi si possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con

conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione o da un suo collaboratore o dipendente, anche familiare, purché questi siano iscritti al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea previsto dall'art. 6 della Legge 15.01.1992 nr. 21.
9. L'accesso dei noleggiatori nel territorio di altri comuni o anche solo in particolari zone del territorio è subordinato ad una preventiva comunicazione effettuata sotto forma di autocertificazione . In essa il noleggiatore titolare di autorizzazione rilasciata da altro Comune, deve dichiarare l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività di cui alla legge n. 21/92 come modificata dalla legge n. 14/2009 nonché i dati relativi al singolo servizio per il quale si inoltra la comunicazione. In tal caso è previsto il pagamento di € zero di diritto di accesso nel territorio; le eventuali modifiche verranno adottate con provvedimento dell'esecutivo.
10. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" di cui all'art. 11, comma 4. L:15/01/92 n. 21 e ss.mm.ii ,completo dei seguenti dati:
    a) Fogli vidimati e con progressione numerica;
    b) Timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
        1. targa veicolo;
        2. nome del conducente;
        3. data,luogo e km. di partenza e arrivo;
        4. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
        5. dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane";

ART. 8: PORTATORI DI HANDICAP

1. I servizi di cui all'art. 2 comma 2° - lettere a) e b) del presente Regolamento devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Le autovettura adibite al servizio di noleggio dovranno pertanto essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. Ai sensi dell'art.14, comma 1°, della Legge 15.01.1992 nr. 21 e della Legge 30.03.1971, nr.118, i conducenti hanno l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle, ecc.) occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
4. Il trasporto delle carrozzine, dei cani guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
5. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
6. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, i titolari di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente devono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

TITOLO III: LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

ART. 9: REQUISITI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

1. Il rilascio dell'autorizzazione o licenza per l'esercizio del servizio pubblico non di linea (TAXI e N.C.C.) è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
   - essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
   - essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10.06.1996, nr. 28, nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sezione per cui si chiede la licenza o l'autorizzazione, così come disciplinato dall'art. 10 della medesima Legge Regionale. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.
   - Avere la piena disponibilità giuridica del veicolo;
   - Avere, relativamente all'attività di noleggio da rimessa con conducente, la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio;
   - non essere titolare di altra licenza di TAXI, fatto salvo il diritto di cumulo previsto dall'art. 8 della Legge 15.01.1992, nr. 21. e s.m.e i.. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, Tale requisito deve essere autocertificato;
   - non essere, relativamente al servizio di noleggio da rimessa con conducente, titolare di altre autorizzazioni tale da far superare, per effetto dell'autorizzazione richiesta, il limite stabilito nel successivo art. 16 del presente Regolamento. Tale requisito deve essere autocertificato;

- non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere incorso in provvedimenti adottati si sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
- non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito dello stesso Comune;
- non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
- non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione.

2. L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge nr. 21/92 e ss.mm.ii.,è obbligatoria anche per poter prestare l'attività di conducente del predetto servizio in assenza del titolare dell'autorizzazione, o in qualità di dipendente di una impresa autorizzata al servizio di N.C.C. o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. La stessa iscrizione nel ruolo sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6 della Legge nr. 21/92 e ss.mm.ii.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

ART. 10: MODALITA' PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

1. Le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio del servizio pubblico non di linea sono assegnate dal Responsabile di Servizio, a seguito di bando di concorso.
2. Il bando, approvato con determinazione del responsabile di servizio deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, sul sito Web della Regione Basilicata e sul sito web ufficiale dell'Ente.

3. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione o di una sola licenza.

ART. 11: CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
   - il numero delle autorizzazioni e/o licenze da rilasciare;
   - i requisiti richiesti per ottenere l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze;
   - il termine per la presentazione delle domande, le modalità di inoltro della stessa ed eventuali documenti da produrre;
   - l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione;
   - le modalità ed il termine entro cui deve essere presentata la domanda.

ART. 12: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda per la partecipazione all'assegnazione delle autorizzazioni o delle licenze deve essere redatta in carta resa legale, indirizzata al Comune di ALIANO, e dovrà contenere:
   - il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il titolo di studio conseguito, il codice fiscale, il domicilio presso il quale devono essere inviate le relative comunicazioni;
   - il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
   - la dichiarazione di non essere titolare di altra licenza di TAXI salvo quanto previsto nel successivo art.16;
   - l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
   - certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea (art. 6 della Legge nr. 21/92 e ss.mm.ii) o autocertificazione;
   - documentazione di eventuali titoli di preferenza;
   - certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio (da presentare solo in caso di iscrizione nel ruolo camerale avvenuta in data antecedente mesi sei rispetto alla data di presentazione della domanda).

ART. 13: TITOLI DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA

1. La valutazione del punteggio relativamente ai titoli di preferenza dovrà essere assegnato così come di seguito specificato:
   - servizio di TAXI prestato per almeno 6 mesi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o nella qualità di dipendente di un'impresa da N.C.C. per almeno 6 mesi: punti 0,50 a semestre, fino ad un massimo di 5,00 punti. Le frazioni inferiori al semestre non saranno valutate;
   - Veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap: punti 2,00;
   - Possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento: punti 2,00
   - Non avere altre autorizzazioni per N.C.C.: punti 1,00;
   - Conoscenza di una o più lingue straniere: 1,50 punti per ognuna delle lingua conosciute. La conoscenza della lingua va dimostrata con la presentazione di specifico attestato di una scuola od istituto legalmente riconosciuto e relativo alla partecipazione ad un corso di almeno 400 ore. Non sarà valutata la conoscenza di lingua straniera acquisita in un corso di studio di istruzione secondaria. In caso di laurea in lingua e letterature straniere , sarà attribuito un punteggio di 3,00 .A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio della minore età (ex art. 2 – comma 9° - Legge n. 191/98).

Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio pubblico delle domande ammesse.

ART. 14: ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI O DELLE LICENZE

1. La graduatoria di concorso è approvata con provvedimento del responsabile di servizio. La stessa graduatoria ha validità per la copertura dei soli posti banditi.
2. Il responsabile del Servizio entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede al rilascio del nulla-osta ai fini dell'eventuale collaudo del veicolo, assegnando ai concorrenti utilmente collocati nella stessa graduatoria un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:
   - la disponibilità giuridica del veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 21 e, qualora abbia costituito titolo di valutazione per l'attribuzione di punteggio,

il fatto che sia appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con portatrici di handicap;

- la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente. La stessa autorimessa dovrà essere dotata di regolare attestato di idoneità sanitaria prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività;
- la dichiarazione che svolgerà esclusivamente l'attività prevista nell'art.1, comma 2°, lettera b) della Legge 15.01.1992, nr. 21 nel caso di imprenditori privati;
- la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compreso i terzi trasportati;
- tutti gli ulteriori titoli di preferenza eventualmente dichiarati e che hanno dato luogo ad attribuzione di punteggio;
- la carta di circolazione del veicolo.

3. In caso di comprovati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore il termine di 30 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 30 giorni.
4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione o della licenza che passerà al concorrente non utilmente collocato in graduatoria.
5. L'autorizzazione o la licenza sarà rilasciata dal responsabile del servizio entro 30 giorni dalla data di consegna della documentazione di cui al precedente comma 3.
6. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza dovrà iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di rilascio dello stesso titolo autorizzatorio a pena di decadenza. In caso di comprovata necessità, detto termine potrà essere formalmente prorogato di ulteriori 30 giorni.

Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. n. 445/2000.

ART. 15: VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta entro il 31 Gennaio di ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale.La vidimazione è condizionata alla presentazione da parte del titolare di una dichiarazione attestante:

a) la volontà anche per l'anno in corso di proseguire l'attività relativa al servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura e/o taxi;

b) che l'attività non ha subito modifiche rispetto al precedente anno;

c) che permangono i requisiti previsti dalle norme vigenti e dal regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

ART. 16: CUMULO

1. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio di TAXI, né il cumulo tra la licenza per l'esercizio di un TAXI e una autorizzazione per l'esercizio di N.C.C.
2. E' ammesso unicamente il cumulo di più autorizzazioni all'esercizio di N.C.C. fino ad un massimo di 1/3 delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

ART. 17: TRASFERIBILITA'

1. La licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art 6 della Legge 15.01.1992 nr. 21 ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. A tal fine, occorre però che il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
   - risulti essere titolare di licenza od autorizzazione da non meno di 5 anni;
   - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
   - sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o comprovando l'avvenuto ritiro della patente.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicata al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

4. Le licenze e le autorizzazioni possono inoltre essere trasferite, in caso di morte del titolare:
   - ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21. Deve essere comunque comprovata la rinuncia degli altri eredi;
   - ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, su autorizzazione del responsabile del Servizio ed entro il termine massimo di due anni, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 ed in possesso dei requisiti richiesti.
5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
6. Gli eredi minori del titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n.21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età;
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della Legge 15.01.1992, n. 21, al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente;
8. Qualora il trasferimento del titolo autorizzatorio non comporti la cessione del veicolo, il trasferente deve dimostrare entro 60 gg. di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C.
9. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.
10. In caso di assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. o di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rilascio del titolo. Tale termine potrà essere formalmente prorogato per altri 60 giorni con apposito provvedimento del responsabile del Servizio e solo in caso di comprovata necessità.

ART. 18: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenze per l'esercizio del servizio TAXI possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti previsti, nei seguenti casi:
   - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
   - per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi per anno solare;
   - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
   - nel caso di incarichi sindacali a tempo pieno o incarichi pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare della licenza, subentrati *mortis causa* nella titolarità, possono farsi sostituire alla guida, sino al raggiungimento della maggiore età, da persone regolarmente iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 nr. 21 ed in possesso dei requisiti previsti.
3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che gli stessi siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 nr. 21 conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile;
4. Ogni sostituzione e/o collaborazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

ART. 19: RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

1. Ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione o della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

TITOLO IV: ORGANICI

ART. 20: DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI

1. Gli Organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono fissati come segue:
   - n. 3 autorizzazioni per il servizio di N.C.C. ;
   - n. 3 licenze per il servizio di TAXI, ;
2. La dotazione organica di cui al presente articolo può essere modificata dalla Giunta Comunale secondo le vigenti norme legislative.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono da intendersi quelle rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO V: VEICOLI

ART. 21: CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli destinati ad un servizio pubblico non di linea, ai sensi del presente regolamento devono:
   - avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
   - essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
   - presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
   - avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
   - essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
   - essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolato a partire dal °1 gennaio 1992;

- osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "N.C.C. - noleggio da rimessa con conducente" e tenere ben visibile una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C. - Noleggio da rimessa con conducente";
- esporre un contrassegno rilasciato dal Comune contenente il nome e lo stemma del Comune stesso ed il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione;
- essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;

2. I veicoli adibiti al servizio di TAXI, dovranno essere muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. Ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Inoltre, le autovetture adibite al servizio di TAXI devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".

ART. 22: SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza può essere autorizzato, con nulla-osta del responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 21.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta di cui al precedente comma.
3. Successivamente all'immatricolazione del veicolo si dovrà provvedere ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

ART. 23: AVARIA DEL VEICOLO

1. Qualora, per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, il viaggio debba essere interrotto, il conducente deve adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio.
2. Il conducente è tenuto, inoltre, a rimborso del prezzo pattuito se già pagato.

TITOLO VI:CONDUCENTI

ART. 24: OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti delle autovetture adibite al servizio pubblico non di linea hanno l'obbligo di:
   - mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
   - applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
   - tenere nel veicolo l'autorizzazione o la licenza ed i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
   - presentare il veicolo al Comando di P.M. o all'Ufficio preposto quando richiesto per eventuali verifiche;
   - avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
   - depositare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
   - seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per raggiungere il luogo indicato;
   - caricare ed assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
   - prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
   - trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
   - compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
   - comunicare al Comune il cambio della residenza o del domicilio, la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
   - comunicare al Comune, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;

- comunicare al Comune qualunque caso di incidente stradale che impediscono esercizio dell'attività avvenuto con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio.

2. L'esercente il servizio ha, inoltre, l'obbligo:
   - di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
   - di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto (N.C.C.);
   - di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture (TAXI).

ART. 25: DIRITTI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti dei veicoli destinati ai servizi pubblici non di linea, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
   - chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente;
   - rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
   - rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
   - esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

ART. 26: DIVIETI PER I CONDUCENTI

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli destinati ai servizi pubblici non di linea di:
   - fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata causa di forza maggiore o pericolo;
   - fumare, bere alcolici o consumare cibo durante la corsa;
   - usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
   - chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
   - togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
   - applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;

- esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- trasportare i propri animali;
- consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari non prestabiliti;
- deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

ART. 27: FERIE ED ASPETTATIVE

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. può interrompere il servizio annualmente, per un massimo di 30 giorni lavorativi anche in periodi frazionati. Ove il periodo di interruzione sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta al Comune.
2. Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività continuativa.

TITOLO VII: COMMISSIONE COMUNALE

ART.28:COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE EX ART.4,C.4,LEGGE N.21/92

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio nonché all'applicazione del regolamento, il Responsabile del Servizio provvede, con determinazione , alla nomina di un'apposita Commissione consultiva così composta:

a) Responsabile del Servizio, con funzioni di Presidente;

b) N. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

c) N. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;

Qualora le associazioni di cui alle lettere b) e c) non designino il proprio rappresentante nel termine fissato dall'Ente, il Responsabile del Servizio procede alla individuazione diretta di tali rappresentanti.

Funge da segretario della Commissione un dipendente nominato tale dal responsabile del Servizio;

I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'associazione che li ha designati.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo consultivo con riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento.

La Commissione dura in carica quanto il mandato amministrativo del Sindaco.

In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più membri di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, il responsabile del servizio provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro di cui alle lettere b) e c) spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART.29: COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un'apposita Commissione composta da:

1. Responsabile del servizio competente, che la presiede;
2. Personale appartenente alla polizia individuato dal responsabile del Servizio;
3. Esperto in materia, anche esterno all'Ente, nominato dal Responsabile del Servizio

La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri della Commissione appositamente individuato dal Presidente.

La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 11 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.

TITOLO VIII: TARIFFE E VIGILANZA

ART. 30: TARIFFE

1. Il servizio TAXI si effettua a richiesta diretta del trasportato dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe vengono determinate dal Comune con apposito separato provvedimento di Giunta Comunale.
3. Le tariffe di servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti entro limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale in relazione alle indicazioni degli Enti preposti al traffico veicolare..
4. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura destinata al servizio.
5. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
6. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire tra l'uscita dalla rimessa e la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio attraverso il telefono.
7. Il trasporto delle carrozzine per bambini e di quelle pieghevoli per disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea o nel caso di convenzioni con soggetti terzi, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.
8. Le autovetture adibite al servizio taxi sono esonerate dal tassametro in quanto il Comune di Montemurro è di piccole dimensioni così come determinato dalla Camera di Commercio, previa richiesta di parere del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

ART. 31: VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di N.C.C. e TAXI compete agli organi di polizia stradale così come individuati dalla legge.

TITOLO IX:ILLECITI E SANZIONI

ART. 32: SANZIONI

Fatte salve le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada o nell'art. 11/bis della Legge 15.1.1992, n. 21 e s.m.i., ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 14 dalla Legge Regionale 28/96;
b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione, della revoca o della decadenza dell'autorizzazione, di cui ai successivi artt. 35, 36 e 37 del presente Regolamento.

ART. 33: DIFFIDA

1. Il responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione o della licenza quando:
   - non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
   - non eserciti il servizio con regolarità;
   - non presenti il veicolo alle visite di accertamento delle condizioni di decoro e di conservazione disposte dall'Amministrazione comunale;
   - muti l'ubicazione della rimessa e della sede nell'ambito comunale senza la prescritta comunicazione al Comune;
   - si procuri con continuità e stabilità servizio nel territorio degli altri comuni;
   - fermi il veicolo, interrompa il servizio o devia di propria iniziativa dal percorso breve, salvo casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia stato già diffidato una volta si applicano, qualora incorra nuovamente in uno dei casi per cui è prevista la diffida, le sanzioni previste dagli articoli seguenti.

ART. 34: SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni o le licenze possono essere sospese dal responsabile del Servizio fino ad un massimo di sei mesi, nei seguenti casi:
   - violazione delle leggi sulle norme comunitarie in materia di autotrasporto;
   - violazione delle vigenti norme fiscali in relazione all'esercizio dell'attività di autotrasporto;
   - violazione di vigenti norme al codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
   - violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 14 della L.R.10.06.1996, nr. 28;
   - violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
   - utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
   - Prestazione del servizio con tassametro e/o contachilometri non perfettamente funzionanti.
2. Il responsabile del Servizio sentita la commissione di cui all'art.28 dispone il periodo di sospensione tenuto conto di eventuali recidive e della gravità dell'infrazione .

ART. 35: REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.28 del presente regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
   - a seguito di 3 provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento;
   - quando il titolare venga a mancare dei requisiti di idoneità morale o professionale previsti dal D.M. 448 del 20.12.1991, così come recepiti dal DCR 1259 del 22.04.1994;

- quando l'autorizzazione o la licenza venga ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 9 della Legge 15.01.1992, nr. 21 e dell'art. 17 del presente Regolamento;
- quando sia intervenuta una condanna per sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai 2 anni;
- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della L.R. 10.06.1996, nr. 28;
- quando sia stata intrapresa un'attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- per qualsiasi grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- qualora il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.

2. Il responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo di cui all'art. 6 della legge nr. 21/92 ed all'ufficio provinciale della motorizzazione civile, in ogni momento in cui venga accertato il venire meno di uno dei requisiti di idoneità morale o professionale.

ART. 36: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il responsabile del Servizio, sentita la commissione di cui all'art.28 del presente regolamento,dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione, nei seguenti casi:
   - per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
   - per esplicita rinuncia scritta da parte del titolare della licenza o dell'autorizzazione;
   - per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano proceduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 4, comma 4°, della L.R. 10.06.1996, nr. 28;
   - per alienazione del mezzo senza che questi sia sostituito nel termine di 90 giorni;
   - per mancata o ingiustificata interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni.

2. La decadenza deve essere comunicata all'ufficio competente alla tenuta del ruolo di cui all'art. 6 della legge nr. 21/92 ed all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per i provvedimenti di competenza.
3. Il procedimento di decadenza può essere avviato sia sulla basi di rapporti redatti degli organi accertatori, sia sulla base di elementi rilevabili d'ufficio.

ART. 37: PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di sospensione, diffida e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento.
2. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione e la revoca devono essere contestati personalmente e per iscritto all'interessato il quale entro i successivi quindici giorni può far pervenire memorie difensive.
3. Il responsabile del Servizio, decide sull'adozione del provvedimento sanzionatorio o sull'archiviazione degli atti, informandone l'interessato e, ove si tratti di comminare la sanzione della sospensione o della revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C. e l'ufficio competente alla tenuta del ruolo di cui all'art. 6 della legge nr. 21/92.
4. Nessun indennizzo è dovuto nei casi di sospensione, revoca, decadenza, rinuncia della licenza o dell'autorizzazione.

TITOLO X:DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38: NORMA TRANSITORIA

1. I soggetti che, al momento dell'istituzione del Ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92, risultavano titolari di autorizzazione di noleggio con conducente sono tenuti a consegnare al Comune l'attestazione dell'avvenuta iscrizione in tale ruolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta iscrizione.
2. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno regolarizzate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

ART. 39 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e/o deliberazioni che riguardano gli autoservizi pubblici Taxi e N.C.C., nonché le disposizioni contenute in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione che l'approva, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale, di apposito manifesto recente l'avviso del deposito.
2. Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 1).